Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, n. 2-2781

L.R 29 ottobre 2015 n. 23 art. 16: Approvazione schema di convenzione per la regolazione dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Piemonte Lavoro e individuazione dei relativi contingenti numerici e nominativi.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

#### Premesso che:

la legge 7 aprile 2014 n. 56 all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi;

la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 prevede all'art. 1, comma 3 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e AspI (ora NaspI), nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati;

il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, rubricato "Servizi per l'Impiego", commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Tale somma è stata successivamente incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;

il medesimo articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede, al comma 6-bis, che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la

continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo;

l'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

## considerato che:

la Regione Piemonte, con DGR n. 29-2566 del 9.12.2015, ha approvato lo schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte, finalizzata a regolare i rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla gestione della fase di transizione verso un diverso assetto di competenze;

la convenzione, siglata in data 10.12.2015:

riconosce alla Regione Piemonte le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, in particolare l'identificazione della strategia regionale per l'occupazione in coerenza con gli indirizzi generali di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 150/2015, l'accreditamento degli enti di formazione e gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Spetta inoltre alla Regione Piemonte la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche a esse preposte (CPI). La Regione Piemonte attraverso tali centri e i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 34/2008 e dei successivi atti attuativi e dell'articolo 12 del decreto legislativo n.150/2015, svolgerà in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015, impegnandosi a individuare misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi degli

articolo 11, comma 1 lett. b), 21 e 22 del d. lgs. 150/2015;

prevede, all'art. 3 comma 1, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegni a partecipare agli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale dei servizi per l'impiego della Regione Piemonte per gli anni 2015 e 2016, calcolati ai sensi dell'articolo 15 commi 3 e 4 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 150/2015, in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego, nei limiti di 11.641.469,00 euro per l'anno 2015, così come definito dal decreto direttoriale n. 377/V/2015 del 18/11/2015 e che la quota di partecipazione relativa all'anno 2016 verrà definita da decreto direttoriale successivo:

prevede altresì, all'art. 3 comma 2, che la Regione Piemonte si impegni a concorrere al sostegno dei costi relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego, in particolare per lo svolgimento delle attività di cui agli art. 20, 21 e 22 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in attuazione dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome il 30 luglio 2015, con le modalità previste congiuntamente nel Piano nazionale di coordinamento di cui ai considerati;

visto l'accordo sancito tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della Legge 56/2014, nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014;

rilevato che tale l'accordo prevede al punto 13 l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Osservatorio nazionale con funzioni di impulso, raccordo e monitoraggio per l'attuazione della legge 56/2014 e, presso ciascuna Regione, l'istituzione di Osservatori regionali composti secondo modalità definite dalla stessa Regione;

vista la DGR n. 2-406 del 13.10.2014 con cui si istituisce l'Osservatorio regionale del Piemonte; considerato che la Regione Piemonte, al termine di un percorso di confronto sia in seno all'Osservatorio regionale con le Associazioni degli enti locali, con le province piemontesi e la Città metropolitana di Torino, sia attraverso incontri con le Organizzazioni sindacali territoriali, ha provveduto al riordino e alla riallocazione delle funzioni non fondamentali con la legge regionale "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)" n. 23 del 29 ottobre 2015, entrata in vigore in pari data;

dato atto che la Regione Piemonte, con la predetta Legge regionale ha definito all'art. 16 le modalità di gestione, nella fase transitoria, anche del personale provinciale dedicato ai servizi per l'impiego, assegnando all'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'art. 6, 7 e 8 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 le funzioni di coordinamento e di gestione di detti servizi;

premesso altresì che la legge regionale n. 26 del 22.12.2015 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015" ha apportato modifiche alla L.R. 34/2008 sostituendo gli artt. 4 (Funzioni della Regione), 6 (Agenzia Piemonte lavoro) e 9 (Funzioni delle Province), adeguandoli all'evoluzione normativa intervenuta, precedentemente descritta;

visto l'Accordo quadro previsto dall'art. 10 comma 2 della L.R. 23/2015, approvato con DGR n. 1-2405 del 16.11.2015, che al punto 7 rinvia ad una specifica convenzione tra Regione e singole Province/Città Metropolitana la definizione delle procedure per la ricollocazione del personale impiegato nei Centri per l'Impiego, a seguito della stipula della Convenzione tra lo Stato e la Regione prevista dall'art. 15 comma 2 del D. L. 19 giugno 2015 n. 78;

## dato atto che:

con deliberazione di Giunta n. 1-2692 del 23.12.2015 è stato approvato l'accordo di cui all'art. 10 commi 1 e 6 della L.R. n. 23/2015 e s.m.i. ed i relativi allegati;

il medesimo accordo, al punto 7, prende atto dello schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte approvato con DGR n. 29-2566 del 9.12.2015;

il testo della predetta convenzione, siglata in data 10.12.2015, prevede la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di apposite convenzioni con la Città Metropolitana di Torino e con gli Enti di area vasta per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

nella riunione dell'Osservatorio regionale del 30.12.2015 sono stati formulati e confrontati tra gli enti sottoscrittori i contenuti della convenzione tipo allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

che è stato esperito congiuntamente dai rappresentanti degli enti interessati, ossia Province, Città Metropolitana di Torino e Regione il confronto con le organizzazioni sindacali in merito ai contenuti della gestione del rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione;

ritenuto, pertanto, di approvare i contenuti della convenzione tipo da stipulare con le Province e con la Città metropolitana di Torino per la gestione del rapporto di lavoro del personale che svolge le funzioni relative ai Servizi per l'Impiego presso i suddetti enti e che ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 23/2015 viene assegnato temporaneamente all'Agenzia Piemonte Lavoro a far data dall'1.01.2016;

ritenuto altresì di dare mandato al Direttore della Direzione Coesione Sociale, competente per materia, di sottoscrivere le convenzioni con i singoli enti nonché eventuali modifiche della convenzione tipo nei termini previsti dall'art. 32 della convenzione stessa;

dato atto che, in esito alla nota inviata in data 24.12.2015 via PEC ed alle risposte pervenute dalle Province/Città Metropolitana di Torino, l'individuazione del contingente numerico e nominativo del personale impiegato nei Centri per l'Impiego risulta dagli elenchi ufficiali trasmessi dalle Province/Città Metropolitana di Torino e certificati come coerenti con quelli caricati sul Portale di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

## delibera

-di approvare, ai sensi dell'art. 16 legge regionale 29 ottobre 2015, n.23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)" e per le motivazioni illustrate in premessa il testo della convenzione, allegato A alla presente deliberazione per farne

parte integrante, contenente le disposizioni generali e comuni riferite ai diversi aspetti applicativi dell'articolo 2 comma 2 della Convenzione sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Piemonte in data 10.12.2015;

-di approvare l'individuazione del contingente numerico e nominativo del personale di cui all'art. 2 comma 2 lett. b) della predetta convenzione come risulta dagli elenchi ufficiali trasmessi dalle Province/Città Metropolitana di Torino e certificati come coerenti con quelli caricati sul Portale di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015;

-di dare mandato al Direttore della Direzione Coesione Sociale, competente per materia, di sottoscrivere le convenzioni con i singoli enti ;

-di autorizzare, altresì, il Direttore della direzione Coesione Sociale a sottoscrivere eventuali modifiche parziali su aspetti circoscritti e non sostanziali della convenzione tipo nei termini previsti dall'art. 32 della convenzione stessa;

-di dare atto che le spese connesse all'applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 23/2015 sono definite nel Decreto 377/II/2015 del Direttore generale per le Politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha assegnato alla Regione Piemonte, a titolo di partecipazione agli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale, dei servizi per l'impiego, con riferimento all'anno 2015, risorse pari euro 11.641.469.= salvo conguaglio. La quota di partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa all'anno 2016 verrà definita con successivo decreto direttoriale. La Regione Piemonte si impegna a trasferire tali risorse non appena saranno trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

-di dare atto che La Regione Piemonte si impegna a concorrere, per l'anno 2016, al sostegno dei costi relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 della convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 2015 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, finalizzata a regolare i rapporti ed i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. n.22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett.d) del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO ALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2015 n.23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni)" E ART. 6 LEGGE REGIONALE 34/2008 e s.m.i.

#### Premesso che:

la legge 7 aprile 2014 n. 56 all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi;

la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 prevede all'art. 1, comma 3 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e Aspl (ora Naspl), nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati;

il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, rubricato "Servizi per l'Impiego", commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Tale somma è stata successivamente incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;

il medesimo articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede, al comma 6-bis, che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo;

l'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

la Regione Piemonte, con la Legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", ha definito all'art. 16 le modalità di gestione, nella fase transitoria, anche del personale provinciale dedicato ai servizi per l'impiego, assegnando all'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'art. 6 e seguenti della legge regionale 34/2008 le funzioni di coordinamento e di gestione di detti servizi;

la Regione Piemonte, con DGR n. 29-2566 del 9.12.2015, ha approvato lo schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte, finalizzata a regolare i rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla gestione della fase di transizione verso un diverso assetto di competenze. La convenzione è stata successivamente siglata in data 10.12.2015 tra il Ministro del lavoro Silvano Poletti e l'Assessore regionale al lavoro Giovanna Pentenero;

tale accordo riconosce alla Regione Piemonte le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, in particolare l'identificazione della strategia regionale per l'occupazione in coerenza con gli indirizzi generali di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 150/2015, l'accreditamento degli enti di formazione e gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Spetta inoltre alla Regione Piemonte la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche a esse preposte (CPI). La Regione Piemonte attraverso tali centri e i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 34/2008 e dei successivi atti attuativi e dell'articolo 12 del decreto legislativo n.150/2015, svolgerà in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015, impegnandosi a individuare misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi degli articolo 11, comma 1 lett. b), 21 e 22 del d. lgs. 150/2015;

la legge regionale n. 26 del 22.12.2015 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015" ha apportato modifiche alla L.R. 34/2008 sostituendo gli artt. 4 (Funzioni della Regione), 6 (Agenzia Piemonte lavoro) e 9 (Funzioni delle Province), adeguandoli all'evoluzione normativa intervenuta, precedentemente descritta;

# dato atto che:

con deliberazione di Giunta n. 1-2692 del 23.12.2015, è stato approvato l'accordo di cui all'art. 10, commi 1 e 6 della L.R. n. 23/2015 e s.m.i. ed i relativi allegati;

il medesimo accordo, al punto 7, prende atto dello schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte approvato con DGR n. 29-2566 del 9.12.2015, finalizzata a regolare e rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, rinviando alla stessa per i relativi contenuti, con particolare riferimento alla fase di transizione verso un diverso assetto di competenze;

il testo della convenzione prevede la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di apposite convenzioni con la Città Metropolitana di Torino e con gli Enti di area vasta per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

tali convenzioni prevedono: a) le modalità di impiego del personale, nel rispetto dell'ambito territoriale stabilito dal comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante il ricorso all'assegnazione temporanea all'Agenzia Piemonte Lavoro della Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro; b) l'individuazione del personale interessato con riferimento alla indicazione della categoria, della posizione economica, del profilo professionale di inquadramento, della durata del rapporto di lavoro, della sede di servizio e dei beni strumentali assegnati; c) l'imputazione all'Agenzia Piemonte Lavoro degli atti posti in essere dal personale utilizzato; d) la delega dei poteri datoriali e organizzativi da parte degli enti di area vasta all'Agenzia Piemonte Lavoro; e) gli ambiti di esercizio del potere direttivo, delle modalità e dei tempi dell'esercizio della prestazione e della vigilanza sul corretto esercizio della prestazione lavorativa;

all'art. 3 viene definito il quadro finanziario dell'accordo, con le relative modalità e ripartizione dei costi dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, e all'art. 5 la durata della convenzione stessa e le modalità con cui esso potrà essere eventualmente integrata o modificata;

nella riunione dell'Osservatorio regionale del 30.12.2015 sono stati formulati e confrontati tra gli enti sottoscrittori i contenuti della presente convenzione;

è stato esperito il confronto con le organizzazioni sindacali in merito ai contenuti della gestione del rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione nelle date 22.12.2015, 28.12.2015 e 30.12.2015;

quanto sopra premesso

Il Direttore della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte a ciò autorizzato con dgr .......

- e (per la Provincia) Città Metropolitana
- e II Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro

## si conviene e stipula quanto segue

## ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il rapporto di lavoro del personale assegnato temporaneamente, con decorrenza dall'1.01.2016, all'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi della L.R. n. 34/2008 così come modificata dalla L.R. n. 26 del 22.12.2015 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015" e dell'accordo tra Regione Piemonte e Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sottoscritto in data 10 dicembre 2015.

Sono disciplinati altresì i conseguenti flussi di comunicazione tra Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro e l'ente Provincia ... / Città metropolitana di Torino.

Essa potrà essere integrata successivamente da ulteriori accordi in fase attuativa, atti a disciplinare specificità differenziate in ragione di eventuali situazioni diversificate presenti in ogni Provincia/Città metropolitana di Torino, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

I contingenti di personale da assegnare temporaneamente all'Agenzia Piemonte Lavoro, in riferimento alle Province piemontesi ed alla Città Metropolitana di Torino, sono compresi nell'Allegato alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, ove risultano altresì indicati i nominativi del personale a tempo determinato che la Città Metropolitana ha riconosciuto in servizio al 31.12.2015 presso i Centri Per l'Impiego, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 26 del 22.12.2015 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015".

## ART. 2 DIPENDENZA GERARCHICA E DIPENDENZA FUNZIONALE

I dipendenti temporaneamente assegnati all'Agenzia Piemonte Lavoro operano, con la dotazione strumentale dell'ente di appartenenza, presso le sedi a cui afferiscono le funzioni da ciascuno svolte, messe a disposizione dalle Province/Città Metropolitana di Torino, dai Comuni ai sensi dell'art. 3 L. 56/1987 e s.m.i. o presso l'Agenzia Piemonte Lavoro e dipendono funzionalmente dal Direttore dell'Agenzia stessa. L'adozione degli atti di gestione organizzativa ordinaria (atti di micro organizzazione) competono al responsabile della struttura organizzativa o Centro per l'Impiego cui il dipendente è assegnato.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, la titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti rimane in capo alle Province o Città metropolitana di appartenenza; gli atti di gestione del rapporto che comportano modifiche giuridiche ed economiche dello status del dipendente competono alla direzione competente in materia di personale del ruolo della Provincia o Città metropolitana di appartenenza.

Le disposizioni successive individuano le modalità di gestione del rapporto di lavoro e la titolarità di adozione degli atti per i singoli istituti.

## ART. 3 GARANZIA DELLA CONTINUITA' DI GESTIONE

Al fine di garantire la continuità delle attività dei Centri per l'Impiego, in attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo unitario, l'Agenzia Piemonte Lavoro puó avvalersi dei dirigenti e del personale della Regione Piemonte acquisito a seguito dell'art. 8 della L.R. 23/2015 e s.m.i. già adibito in passato alla gestione delle stesse attività, appositamente incaricato dal Direttore competente.

Analogamente l'Agenzia Piemonte Lavoro si avvale dei dirigenti temporaneamente assegnati dalle Province/Città Metropolitana di Torino per garantire la continuità della gestione dei Centri per l'Impiego da essi coordinati fino alla definizione di un eventuale nuovo disegno organizzativo.

In attesa della definizione di nuove procedure legate alla gestione del personale e degli adempimenti in capo ai Servizi per l'Impiego, viene garantita la continuità dei servizi, mantenendo l'applicazione per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina di livello regionale delle attuali disposizioni e procedure in essere presso ciascuna Provincia/Città Metropolitana di Torino.

# ART. 4 TRATTAMENTO DATI INERENTI LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE

I dati personali, sensibili e giudiziari necessari per la gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato temporaneamente all'Agenzia Piemonte Lavoro sono trattati, per le rispettive competenze, dagli incaricati individuati dal titolare del trattamento dati dell'Agenzia Piemonte Lavoro e dagli incaricati individuati dal titolare del trattamento dati delle Province/Città metropolitana secondo le modalità organizzative dei rispettivi enti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, delle norme del d.lgs 196/2003 e dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento dati per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

## Istituti giuridici del rapporto di lavoro

# ART. 5 ORARIO DI LAVORO , PRESENZA IN SERVIZIO

Durante tutto il periodo di applicazione dell'art. 3 vengono mantenute le articolazioni orarie di servizio e di apertura al pubblico delle sedi in uso alla data di assegnazione.

La presenza viene rilevata con il sistema automatizzato vigente presso le rispettive sedi in uso all'ente di appartenenza.

A regime il personale svolgerà la propria prestazione lavorativa con le articolazioni orarie organizzate dall'ente di assegnazione in modalità compatibile con i sistemi di rilevazione delle presenza in uso.

Il dipendente conserva il tesserino dell'ente di appartenenza per la bollatura dell'orario di lavoro e per gli usi previsti dall'ente stesso.

# **ART. 6 TELELAVORO**

I dipendenti che svolgono la propria attività in telelavoro continuano a svolgere la loro prestazione lavorativa con tale modalità secondo la disciplina della Provincia o Città metropolitana di appartenenza.

## ART. 7 LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale continua a svolgere la propria prestazione lavorativa con l'articolazione e la percentuale temporale utilizzata all'atto dell'assegnazione temporanea.

L'ente di appartenenza comunica all'ente di assegnazione i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale per lo svolgimento di una seconda attività e trasmette la relativa documentazione.

Il dipendente all'atto dell'assegnazione temporanea si impegna a comunicare eventuali successive assunzioni di altra seconda attività o incarichi.

Le richieste di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e viceversa sono indirizzate all'ente di appartenenza e, per conoscenza, all'ente di assegnazione.

L'ente di appartenenza richiede parere all'ente di assegnazione ed effettua la trasformazione secondo le proprie regole in uso o comunica il diniego in caso di motivato parere negativo.

L'autorizzazione all'avvio di seconda attività con trasformazione di rapporto di lavoro a tempo parziale o permanenza in part time al 50% o con percentuale inferiore è subordinata alla valutazione dell'assenza di conflitto di interesse con gli interessi della Provincia/Città metropolitana di appartenenza e dell'ente di assegnazione.

Tutte le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale e da tempo parziale a tempo pieno sono effettuate con sottoscrizione di contratto tra il dipendente e dirigente competente in materia di personale del ruolo della Provincia/Città metropolitana di appartenenza.

La comunicazione al Centro per l'Impiego è effettuata dall'Ente di appartenenza.

Le trasformazioni di lavoro a tempo parziale sono conteggiate nella percentuale massima del 25%, integrata da eventuali deroghe già autorizzate (art. 4, c. 2 ccnl 14.9.2000) del ruolo dei rispettivi enti di appartenenza.

# ART. 8 AUTORIZZAZIONE DI ASSENZE, FERIE E PERMESSI

Le assenze dal servizio, previste dal contratto nazionale e dalle disposizioni delle leggi speciali sul rapporto di lavoro sono autorizzate dal responsabile della struttura organizzativa o Centro per l'Impiego cui è assegnato il dipendente.

# ART. 9 GESTIONE DI PARTICOLARI ISTITUTI DI ASSENZA

Per quanto riguarda i seguenti istituti di assenza:

- Congedi dei genitori;
- Assenze per cure di invalidità;
- Permessi per mandati amministrativi;
- Permessi ai sensi della L.104/1992;
- Permessi per motivi di studio-150 ore;
- Permessi per svolgimento di incarichi extra ufficio autorizzati

si fa riferimento all'art. 3 della presente convenzione.

#### ART. 10 ASSENZE PER MALATTIA

Il dipendente comunica l'assenza per malattia all'ente di assegnazione secondo le modalità previste dallo stesso; l'ente può disporre la visita di accertamento. In caso di mancata presenza alla visita di accertamento l'ente di assegnazione lo comunica alla Provincia/Città metropolitana di appartenenza per il prosieguo.

Il certificato telematico è inviato dall'INPS alla casella PEC della Provincia/Città Metropolitana di Torino \_\_\_\_\_\_; la Provincia/Città Metropolitana di Torino lo comunica all'Agenzia Piemonte Lavoro nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Convenzione.

La concessione del periodo di assenza per malattia non retribuita di ulteriori 18 mesi è effettuato dalla Provincia/Città metropolitana di appartenenza e comunicato all'ente di assegnazione, previo accertamento dell'idoneità con visita effettuata dall'ASL competente.

Il procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità è effettuato dalla Provincia/Città metropolitana di appartenenza e comunicato all'ente di assegnazione.

## ART. 11 ASPETTATIVE E CONGEDI CHE SOSPENDONO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA

La richiesta di collocamento in aspettativa o in congedo per i congedi ed aspettative previsti dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi speciali sul rapporto di lavoro sono richiesti dal dipendente alla Provincia/Città metropolitana di appartenenza e per conoscenza all'Ente di assegnazione; la Provincia /Città metropolitana di appartenenza verifica la sussistenza dei requisiti di legge o di contratto, acquisisce il parere dell'ente di assegnazione e rilascia il provvedimento di autorizzazione o diniego e lo comunica al dipendente e all'ente di assegnazione.

# ART. 12 CONFERMA DI ASSENZE AUTORIZZATE DALL'ENTE DI UTILIZZO ED IN CORSO ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO NEL RUOLO REGIONALE

L'ente di appartenenza del lavoratore comunica all'Agenzia Piemonte Lavoro le seguenti autorizzazioni di assenze in corso alla data di assegnazione temporanea del dipendente:

- autorizzazione a fruire di congedi dei genitori;
- autorizzazione a fruire di permessi ex L. 104/1992;
- autorizzazione a fruire di permessi per mandato amministrativo;
- autorizzazione a fruire di permessi per studio 150 ore ( e autorizzati per anno accademico o scolastico 2015/2016) ;
- autorizzazione a fruire di aspettative e congedi.

L'Agenzia Piemonte Lavoro provvede alla presa d'atto delle stesse.

Sono comunicate alla Agenzia Piemonte Lavoro anche le quantità di aspettative e congedi già fruiti dal dipendente alla data di assegnazione temporanea.

## ART. 13 DISCIPLINA DELL'INCOMPATIBILITA'

L'autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni è effettuata dall'ente di appartenenza in applicazione dell'art.53 del d.lgs 165/2001 e della disciplina in materia.

L'autorizzazione deve essere preventivamente richiesta all'ente di appartenenza e indirizzata per conoscenza all'ente di assegnazione. L'ente di appartenenza effettua le necessarie verifiche istruttorie, verifica l'assenza di conflitto di interessi e richiede parere in ordine a tale verifica all'ente di assegnazione, applicando l'art.53 comma 10 del d.lgs 165/2001.

L'autorizzazione è comunicata al dipendente, all'ente di assegnazione e al soggetto che conferisce l'incarico.

Il soggetto che conferisce l'incarico comunica all'ente di appartenenza i dati utili da inserire nell'Anagrafe delle prestazioni.

Gli incarichi autorizzati ai dipendenti in assegnazione temporanea sono inseriti nella Sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.18 del d.lgs 33/2013.

Qualora il dipendente assuma un incarico non autorizzato o contravvenendo alle disposizioni in materia di incompatibilità, la diffida a cessare tale comportamento è effettuata dall'ente di appartenenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

# ART. 14 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

In caso di comportamenti o fatti che diano luogo a contestazione disciplinare si applica l'art.55 bis del d.lgs 165/2001 e s.m.i.

In relazione al comma 2 del predetto art. 55 bis, il responsabile della struttura è individuato nel Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

In relazione al comma 4 dello stesso articolo, l'Agenzia Piemonte Lavoro provvederà ad individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari con proprio atto.

## **ART. 15 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Si applica il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

# ART. 16 APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2009 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs 81/2009 e s.m.i. è quello dell'Ente di assegnazione.

#### **ART. 17 FASCICOLO PERSONALE**

Il fascicolo personale del dipendente viene mantenuto presso l'ente di appartenenza. Il dipendente comunica all'ente di appartenenza, anche per il tramite dell'ente di assegnazione, eventuali aggiornamenti di dati da inserire nel fascicolo, quali acquisizione di titoli di studio, certificati di invalidità e di revisione della stessa, cambi di indirizzo.

Quest'ultimo dato va comunicato anche all'ente di assegnazione per rendere possibili eventuali visite di accertamento di malattia.

## ART. 18 TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale temporaneamente assegnato è applicato il trattamento economico in analogia alle previsioni di legge di cui all'art. 1 - c. 96/a della L. 56/2014 ed art. 12 – c. 1 della LR 23/2015, per quanto compatibili con la disciplina della presente convenzione, di seguito riportati:

Art. 1 comma 96 L. 56/2014

Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata;[...] I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

## Art. 12 LR 23/2015

(Trasferimento del personale nei ruoli regionali)

1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014, con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, viene erogato dall'amministrazione di appartenenza, che provvede conseguentemente ai relativi adempimenti contributivi e fiscali.

Al personale assegnato temporaneamente all'Agenzia Piemonte Lavoro viene riconosciuta la posizione economica relativa ai trattamenti accessori in godimento aventi natura fissa e contributiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo quali posizione organizzativa, alta professionalità e posizione dirigenziale.

La Regione Piemonte provvederà a trasferire alle Province/Città metropolitana di Torino le somme relative al trattamento economico del personale temporaneamente assegnato all'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi dell'accordo siglato in data 10/12/2015 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'importo degli emolumenti riconosciuti al personale dei Servizi per l'impiego di cui

alla presente Convenzione, i relativi costi ed oneri connessi ed i buoni pasto di cui al successivo art. 19 devono pertanto trovare integrale copertura finanziaria nell'ambito del trasferimento regionale e statale (quest'ultimo per il tramite regionale).

Per il personale a tempo determinato della Città Metropolitana di Torino si applica quanto disposto dall'art. 56 della L.R. n. 26 del 22.12.2015 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015".

## **ART. 19 BUONI PASTO**

Salvo quanto previsto dall'art. 3, i buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa, saranno erogati dall'amministrazione di appartenenza e rimborsati dalla Regione nell'ambito della gestione dei costi del personale di cui all'accordo stipulato il 10/12/2015 con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A riguardo, l'ente di assegnazione comunica mensilmente all'ente di appartenenza, con modalità da concordare, il numero dei buoni pasto da acquistare per ciascun dipendente, conteggiati secondo i criteri adottati dal singolo ente di appartenenza.

## ART. 20 SPESE DI MISSIONE

L'ente di appartenenza provvede al rimborso delle spese sostenute durante le missioni effettuate dal personale temporaneamente assegnato, su segnalazione dell'Ente di assegnazione, secondo il proprio vigente regolamento per lo svolgimento dell'attività di trasferta del personale.

L'amministrazione regionale, nell'ambito dei trasferimenti di cui all'articolo 18, rimborsa all'Ente di appartenenza le spese sostenute e rendicontate.

Il budget utilizzabile per le missioni è preventivamente concordato tra le parti, in base alle necessità dell'Ente di assegnazione e alla disponibilità economica della Regione.

Nelle more della definizione di tale somma vengono autorizzate dall'Agenzia Piemonte Lavoro solo le missioni necessarie alla gestione delle funzioni essenziali.

# **ART. 21 RAPPORTO ASSICURATIVO INAIL**

L'ente di appartenenza provvede agli adempimenti assicurativi inerenti la gestione del rapporto assicurativo INAIL, comprese le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, su segnalazione dell'ente utilizzatore.

Il premio sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è a carico dell'ente di appartenenza, per il quale la Regione provvederà al relativo rimborso nell'ambito della gestione dei costi del personale di cui all'accordo stipulato il 10/12/2015 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

## ART. 22 APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

Ferma restando la collaborazione tra le parti per predisporre gli strumenti necessari a raggiungere lo

scopo, il cedolino stipendiale verrà erogato ai dipendenti stessi dall'ente di appartenenza durante tutto il periodo di assegnazione temporanea.

Il cedolino in questione conterrà la retribuzione attinente al trattamento fondamentale ed accessorio dei dipendenti.

## PIANO DELLA PERFORMANCE - OBIETTIVI ANNUALI - VALUTAZIONE

## ART. 23 PIANO DELLA PERFORMANCE

Gli obiettivi e le attività svolte dal personale temporaneamente assegnato all'Agenzia Piemonte Lavoro devono rientrare nel Piano della Performance dell'Ente di assegnazione.

## ART. 24 OBIETTIVI ANNUALI E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Ai dipendenti temporaneamente assegnati all'Agenzia Piemonte Lavoro viene applicato il sistema di valutazione adottato dall'Ente di appartenenza, per quanto applicabile, con modalità che verranno concordate tra i predetti Enti.

## RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI

## **ART.25 INFORMAZIONE**

Il dipendente ha diritto a ricevere adeguate informazioni in merito all'emanazione di atti, disposizioni, che riguardino il rapporto di lavoro.

#### Art. 26 PERMESSO PER ASSEMBLEA

Il dipendente utilizza le ore di permesso per assemblea nella quantità annuale stabilita dal contratto nazionale per assemblee che riguardino aspetti di attività presso l'ente di assegnazione o presso l'ente di appartenenza. Le richieste di autorizzazione sono indirizzate all'ente di assegnazione.

## ART. 27 SCIOPERI

L'adesione agli scioperi è rilevata dall'ente di assegnazione e da questi comunicata nelle apposite banche date nazionali. L'adesione è altresì comunicata all'ente di appartenenza per la trattenuta del trattamento economico.

## ART. 28 ALTRE FORME DI RELAZIONE SINDACALE

Le relazioni sindacali diverse dalla contrattazione sono svolte per il personale temporaneamente assegnato con l'ente titolare della materia su cui si svolge la relazione.

La materia sindacale resta disciplinata dal vigente CCNL e contratti decentrati rispettivamente dell'ente di appartenenza e di assegnazione.

# ART. 29 GESTIONE FLUSSI DI COMUNICAZIONE DATI TRA I DUE ENTI

Al fine di acquisire i flussi necessari per la gestione dei dipendenti, l'Ente di assegnazione temporanea identifica al proprio interno un referente che avrà il compito di raccogliere le informazioni in formato elettronico al fine di inviarle agli uffici preposti della Provincia/Città Metropolitana.

I tracciati e le modalità trasmissive saranno concordate in funzione della tipologia di informazione da inviare.

#### Art. 30 Quadro finanziario

Con Decreto 377/II/2015 del Direttore generale per le Politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha assegnato alla Regione Piemonte, a titolo di partecipazione agli oneri di funzionamento , ivi compresi quelli relativi al personale, dei servizi per l'impiego, con riferimento all'anno 2015, risorse pari euro 11.641.469.= salvo conguaglio. La quota di partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa all'anno 2016 verrà definita con successivo decreto direttoriale. La Regione Piemonte si impegna a trasferire tali risorse non appena saranno trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

La Regione Piemonte si impegna a concorrere, per l'anno 2016, al sostegno dei costi relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 della convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 2015 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, finalizzata a regolare i rapporti ed i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

La Regione Piemonte si impegna a liquidare anticipatamente alle Province e Città Metropolitana di Torino la quota di propria competenza delle spese di personale entro il primo semestre 2016.

La Regione Piemonte si impegna a definire congiuntamente alle Province e Città Metropolitana di Torino l'ammontare annuo delle spese di funzionamento e di gestione dei Centri per l'Impiego da sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a negoziare con le stesse un successivo accordo per il ristoro integrale di tali spese a seguito del trasferimento statale.

# Art. 31 VALIDITA'

La presente convenzione ha validità per le annualità 2015 e 2016.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 5 della Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 10.12.2015, la presente potrà essere integrata o modificata o eventualmente prorogata all'annualità 2017, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

## ART. 32 REVISIONE E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è soggetta ad una prima revisione dopo i primi quattro mesi di attuazione e ad eventuali integrazioni che si rendessero necessarie dopo la fase di prima attuazione.

Tale termine può essere anticipato ove le parti sottoscrittrici delle convenzioni ne ravvisino la necessità, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.